

## IMPOSTA DI SOGGIORNO

### ADEMPIMENTI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Visto :

- Il D. Lgs. n. 23/2011 art. 4 comma 3
- La deliberazione di C.C. n. 73 del 09/04/2014 con il quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Palermo.
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 28/12/2017 con la quale sono state modificate le tariffe dell'imposta di soggiorno per le strutture extralberghiere e confermate le tariffe per le strutture alberghiere.
- La Sentenza n. 22 del 22/09/2016 la Corte dei Conti – sezioni riunite – con la quale ha espresso il seguente principio di diritto: “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”.

Si specifica che al fine di poter assolvere agli adempimenti ascritti ai gestori delle strutture ricettive connessi all'imposta di soggiorno, gli stessi devono procedere ad accreditare la propria struttura presso l'Ufficio Turismo U.O. “Imposta di soggiorno” ai quali verranno rilasciate le credenziali per l'accesso al portale IDS.

L'imposta è riscossa dai gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti passivi.

I gestori, in aggiunta ai prezzi ed alle tariffe correntemente praticate, applicano le tariffe dell'imposta di soggiorno approvate dal Comune di Palermo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 09/04/2014, esecutiva dal 17/05/2014, e modificate con Delibera di Giunta n. 274/2017.

A tal fine, nella ricevuta fiscale, fattura o altro documento equivalente, da rilasciare al soggetto passivo, l'importo dell'imposta di soggiorno va indicato con la dicitura “IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI PALERMO – FUORI CAMPO IVA”. Ad ogni buon fine nella sezione “Modulistica” è stato inserito un Fac-simile Modulo di quietanza (MODULO 1) eventualmente utilizzabile da rilasciare al soggetto passivo con riferimento all'importo versato a titolo di imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive riversano al Comune le somme riscosse dai soggetti passivi entro il giorno 15 del trimestre successivo a quello in cui siano state riscosse le somme a titolo di imposta di soggiorno (ad esempio le somme riscosse dal 1 gennaio al 31 marzo devono essere riversate entro il 15 Aprile) con le seguenti modalità:

- Con modello F24 (sezione EL cod. tributo 3936 cod. ente G273);
- Mediante sistema di pagamento “pagoPA”.

**Si precisa che i gestori, titolari di più strutture ricettive, devono effettuare sia le dichiarazioni che i versamenti distinti per ciascuna struttura.**

Contestualmente al versamento dell'imposta di soggiorno il gestore dovrà emettere apposita fattura e/o ricevuta fiscale in favore dell'Amministrazione Comunale relativamente alla quota pari al 10% dell'imposta di soggiorno trattenuta ai sensi dell'art. 11 comma 4 cpv. 1 del vigente Regolamento (vedi nota prot. n. 801662 del 18/05/2018 pubblicata nella sezione Utilità del portale ids).

Tramite il portale IDS i gestori hanno l'obbligo di inserire la dichiarazione trimestralmente all'Ente, entro il giorno 15 del trimestre successivo, in cui vanno inseriti: il numero totale dei pernottamenti mensili dei soggetti paganti, il numero dei pernottamenti dei soggetti esenti, il numero di eventuali soggetti che si rifiutano di versare l'imposta e i dati identificativi degli stessi (mese di riferimento, estremi del documento, numero dei pernottamenti). **Si precisa che la dichiarazione va effettuata anche in caso di nessun pernottamento nel trimestre di riferimento.** Al termine degli inserimenti di cui sopra è necessario assicurarsi che si sia provveduto anche (sempre tramite il portale) all'**INVIO** della stessa.

**La dichiarazione nello stato "DA INVIARE" equivale ad un'omessa dichiarazione.**

Si sottolinea che le dichiarazioni rese dall'ospite della struttura ricettiva, per attestare il requisito di esenzione ( MODULO A –MODULO B- MODULO C) di cui al regolamento sull'imposta di soggiorno sono trattenute dal gestore della struttura e tenute a disposizione dell'Amministrazione Comunale per eventuali verifiche successive.

Nel caso di mancato pagamento da parte dei soggetti passivi dell'imposta, i gestori delle strutture ricettive devono compilare la seguente modulistica (MODULO D CLIENTE – MODULO D GRUPPI – MODULO E) trasmettendo al Comune di Palermo sia la copia dei documenti fiscali di pagamento rilasciati agli stessi, al fine di consentire al Comune di Palermo di effettuare i dovuti controlli, sia le dichiarazioni di rifiuto dell'eventuale importo dell'imposta di soggiorno stessa.

Il Comune di Palermo si attiverà per il recupero coattivo del tributo non corrisposto con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dalla normativa in materia.

Si ricorda che l'accordo siglato tra il Comune di Palermo e Airbnb avente ad oggetto l'applicazione, riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno è valido con decorrenza 01/04/2018.

Alla luce del presente accordo sarà cura di Airbnb, per le prenotazioni effettuate dagli "Ospiti" sulla piattaforma a decorrere dal 01/04/2018, provvedere a riscuotere l'imposta di soggiorno e a riversarla all'Amministrazione Comunale per conto degli "Host".

A seguito dell'inserimento di tutte le dichiarazioni e versamenti trimestrali da parte dei gestori , il portale "IDS" genera il Mod. 21 il quale dovrà essere **integrato** da parte dei gestori delle informazioni mancanti (numero progressivo delle ricevute e numero quietanze), firmato dal titolare e/o rappresentante legale e presentato all'ufficio Turismo del Comune di Palermo perentoriamente entro il 30 gennaio di ogni anno (ai sensi del D. Lgs. 267/2000) per l'attività di gestione afferente l'anno precedente.